

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 111

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 settembre 2014)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D77/14

Roma, 23 settembre 2014

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2014.

Ci saluta

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 1999 è stata data attuazione alla direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. La direttiva è stata modificata dall'analoga direttiva comunitaria 2006/42/CE, recepita nell'ordinamento nazionale per questa parte con il D.P.R. n. 214 del 2010.

Il Capo II del predetto Regolamento n. 162/1999, contenente norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, stabilisce, all'articolo 11, che le disposizioni del Capo medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato: per contro, con riguardo agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico vige tuttora la disciplina del Regolamento n. 753 del 1980, contenente "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Nel gennaio del 2010 fu emanato un decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in applicazione del citato D.P.R. n.753 – contenente norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Alla fine del 2011 la Commissione UE ha emesso nei confronti dell'Italia una lettera di costituzione in mora di cui all'articolo 258 del TFUE, contestando il non corretto recepimento della direttiva n. 95/16/CE, con riferimento al suddetto decreto direttoriale, in quanto esso prevede, a carico delle imprese costruttrici, ai fini della messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, talune prescrizioni ritenute non previste dalla direttiva in questione. La Commissione stessa, quindi, chiedeva che fossero espunte le prescrizioni non conformi.

Pertanto, al fine di evitare l'aggravio della procedura d'infrazione, si è ritenuto di adottare un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente D.P.R. n. 162/1999, al fine di estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico e quindi poter procedere all'emanazione del decreto direttoriale nel senso richiesto dalla Commissione europea: tale ultimo provvedimento, se contenente "regole tecniche" ai sensi della direttiva n. 98/34/CE e non disposizioni meramente procedurali, sarà preventivamente sottoposto all'esame del Ministero dello sviluppo economico, ai fini della procedura di informazione prevista da tale ultimo provvedimento comunitario.

L'occasione di tale provvedimento di modifica, reso necessario dall'esigenza di superare la predetta procedura di infrazione, rende opportuno apportare al predetto regolamento governativo alcune ulteriori urgenti modifiche che intervengono in termini di aggiornamento e semplificazione su aspetti di tale normativa nazionale non vincolati dalle predette direttive europee o su aspetti di migliore attuazione procedimentale di prescrizioni delle medesime direttive già recepite.

Il testo dello schema di D.P.R. si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si modificano gli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento n. 162 del 1999.

In particolare, con le modifiche agli articoli 11 e 12 si sopprime il riferimento dell'ambito di applicazione delle disposizioni attuative delle direttive in questione ai soli ascensori in servizio privato, estendendolo in tal modo anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico.

All'articolo 13, viene introdotta una prima modifica con la quale si individua nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza



a svolgere le verifiche periodiche prescritte dalle norme regolamentari in questione, ai fini del mantenimento in esercizio degli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre come stabilito all'articolo 1, terzo comma del D.P.R. n. 753 del 1980, contenente norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. Si evidenzia a questo riguardo che l'individuazione degli organi competenti ad effettuare le verifiche periodiche non è vincolata dalle direttive europee in questione, ed essendo direttamente effettuata dal predetto regolamento, può essere modificata senza incidere sul corretto recepimento delle direttive stesse. Si segnala, infine, che la modifica introdotta rispetta comunque le funzioni attualmente svolte dal Ministero della salute in materia, in quanto la novella si limita ad individuare le sole competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

All'articolo 13 del D.P.R. n. 162 viene introdotta un'ulteriore modifica, con la quale si individua la possibilità anche per gli organismi di verifica ispettiva accreditati, ai sensi della normativa tecnica citata, di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere gli ulteriori oneri necessari per conseguire anche l'accreditamento alla certificazione degli stessi e la notifica europea necessaria per svolgere compiti di attestazione della conformità degli ascensori ai sensi della Direttiva 95/16/CE. In tal modo, non si elimina la possibilità per gli organismi di certificazione di operare anche per il settore delle verifiche, e si evita ai soggetti che intendano limitare la loro attività al mercato delle verifiche di doversi munire di un accreditamento alla certificazione che utilizzano in modo residuale, causando spesso una conseguente dequalificazione e mancanza di aderenza alle effettive esigenze del mercato della certificazione.

Tale semplificazione, senza alcun pregiudizio in termini di sicurezza degli impianti verificati, comporta un conseguente alleggerimento degli oneri amministrativi anche per le amministrazioni interessate, e in particolare per il Ministero dello sviluppo economico, consentendo di concentrare le risorse umane, attualmente insufficienti rispetto ai compiti da espletare, su attività prioritarie.

E' stato altresì aggiunto un articolo che semplifica la concessione nei singoli casi dell'accordo preventivo in deroga, già prevista nell'allegato I della Direttiva 95/16/CE come richiamata dall'allegato I al punto 2.2 del D.P.R. n. 162, che consente di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. La direttiva non precisa le forme di tale accordo preventivo, rimesse quindi alla discrezionalità dell'organizzazione amministrativa dei singoli Stati, ed in questo caso l'accordo sarebbe individuato nell'autorizzazione preventiva e generalizzata contenuta nello stesso testo regolamentare ad effettuare tali interventi a condizione della preventiva acquisizione di apposita certificazione da parte di un organismo notificato e della relativa comunicazione all'amministrazione centrale.

La necessità di preventiva deroga espressa rilasciata dai competenti uffici del Ministero sarà conseguentemente limitata ai soli casi, del tutto eccezionali e marginali, in cui tale deroga si renda necessaria per edifici di nuova costruzione, mentre nella generalità dei casi in cui tale deroga sia riferita alle particolari condizioni di uffici esistenti è prevista una semplice comunicazione al Ministero corredata di idonea certificazione di un organismo di certificazione accreditato e notificato in base alla normativa vigente per l'installazione degli ascensori.



Tale semplificazione, senza alcun pregiudizio in termini di sicurezza degli impianti, comporta un conseguente alleggerimento degli oneri amministrativi anche per il Ministero dello sviluppo economico, consentendo di concentrare le risorse umane, attualmente insufficienti rispetto ai compiti da espletare, su attività prioritarie.

Con l'articolo 2 si rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico.

Infine, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza della spesa.

A tale proposito, si conferma che all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in oggetto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione, con assoluta invarianza della spesa.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162 PER CHIUDERE LA PROCEDURA D'INFRAZIONE 2011/4064 AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA PER ASCENSORI E MONTACARICHI, NONCHÉ DELLA RELATIVA LICENZA D'ESERCIZIO.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La direttiva 95/16/CE, che contiene disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 162 del 1999, il cui Capo II, contenente norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, stabilisce, all'articolo 11, che le disposizioni del Capo medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Per contro, con riguardo agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico vige tuttora la disciplina del Regolamento n. 753 del 1980, contenente "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Il provvedimento regolamentare in esame contiene modifiche del D.P.R. n. 162 del 1999, al fine di adeguarne correttamente ed integralmente il contenuto alle disposizioni della direttiva 95/16/CE: in particolare, per ciò che concerne il citato Capo II, si elimina ogni distinzione tra ascensori privati e ascensori in servizio pubblico, distinzione che non è contemplata dalla direttiva 95/16/CE.

Le disposizioni in esame si pongono in linea con l'azione di Governo in quanto favorisce l'immissione nel mercato e la libera circolazione di beni e servizi prodotti dalle imprese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D.P.R. n.162 del 1999, che ha recepito la direttiva 95/16/CE, nonché dal D.P.R. n. 214 del 2010, che ha recepito la direttiva n. 42 del 2006, contenente modifiche della direttiva n. 95.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni regolamentari in esame incidono sul D.P.R. n. 162 del 1999 modificandone gli articoli 11, 12 e 13.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni in esame risultano coerenti con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli comunitari.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



Le disposizioni riguardano materie di esclusiva competenza statale, in materia di tutela della concorrenza e sono emanate al fine di dettare norme di semplificazione e omogenee a livello nazionale, ai fini della messa in esercizio degli ascensori in servizio pubblico.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le disposizioni in argomento non comportano rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Trattasi di disposizioni regolamentari, che disciplinano una materia in merito alla quale non risultano essere stati presentati all'esame del Parlamento disposizioni legislative.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 1999 è stata data attuazione alla direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori: il Capo II, contenente norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, stabilisce, all'articolo 11, che le disposizioni del Capo medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato: per contro, con riguardo agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico vige tuttora la disciplina del Regolamento n. 753 del 1980, contenente "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Nel gennaio del 2010 fu emanato un decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in applicazione del citato D.P.R. n.753 – contenente norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Alla fine del 2011 la Commissione UE ha emesso nei confronti dell'Italia una lettera di costituzione in mora di cui all'articolo 258 del TFUE, contestando il non corretto recepimento della direttiva n. 95/16/CE, con riferimento al suddetto decreto direttoriale, in quanto esso prevede, a carico delle imprese costruttrici, ai fini della messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, talune prescrizioni ritenute non previste dalla direttiva in questione. La Commissione stessa, quindi, chiedeva che fossero espunte le prescrizioni non conformi.

Pertanto, al fine di evitare l'aggravio della procedura d'infrazione, si è ritenuto di adottare un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente D.P.R. n. 162/1999, al fine di



estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico e quindi poter procedere all'emanazione del decreto direttoriale nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Le disposizioni di cui trattasi non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, anzi, al contrario si pongono l'obiettivo di adeguare integralmente l'ordinamento nazionale alla direttiva CE n. 16 del 1995.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Il D.P.R. in questione è emanato allo scopo di dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2011/4064, per non corretto recepimento della direttiva 95/16/CE.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione in argomento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La procedura di infrazione in atto non è ancora approdata alla Corte di dell'UE. Non risultano altri giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni in tal senso.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni regolamentari sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione in esame non contiene novelle legislative per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. Contiene invece disposizioni normative di modifica di un precedente provvedimento regolamentare.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le disposizioni regolamentari in esame contengono effetti impliciti abrogativi del D.P.R. n. 753/1980 e di quelle altre incompatibili col presente D.P.R.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione di cui trattasi non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nella materia oggetto delle disposizioni proposte non sussistono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione della disposizione regolamentare in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici già in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto non si è reso necessario fare ricorso ad altre basi informative.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013- G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: “Schema di D.P.R.: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, contenente norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva medesima n. 95/16/CE.”

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

Il provvedimento modifica il D.P.R. n. 162 del 1999, recepisce correttamente la direttiva 95/16/CE, anche al fine di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione n.2011/4064 avviata dalla Commissione europea.

La direttiva 95/16/CE, che contiene disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 162 del 1999, il cui Capo II, contenente norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, stabilisce, all'articolo 11, che le disposizioni del Capo medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Per contro, con riguardo agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico vige tuttora la disciplina del Regolamento n. 753 del 1980, contenente “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

Pertanto, il provvedimento regolamentare modifica il D.P.R. n. 162 del 1999, al fine di adeguarne correttamente ed integralmente il contenuto alle disposizioni della direttiva 95/16/CE: in particolare, per ciò che concerne il citato Capo II, si elimina ogni distinzione tra ascensori privati e ascensori in servizio pubblico, distinzione che non è contemplata dalla direttiva 95/16/CE.

Inoltre, si consente agli organismi di verifica ispettiva accreditati di erogare i servizi di verifica senza dover sostenere gli ulteriori oneri necessari per conseguire anche l'accreditamento alla certificazione degli ascensori, evitando in tal modo ai soggetti che intendano limitare la loro attività al mercato delle verifiche l'onere sproporzionato di munirsi di un accreditamento alla certificazione che spesso utilizzano poco e faticosamente.

Infine, si provvede a semplificare la concessione delle deroghe che consentono di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

La necessità di preventiva deroga espressa rilasciata dai competenti uffici del Ministero è conseguentemente limitata ai soli casi, del tutto eccezionali e marginali, in cui tale deroga si renda necessaria per edifici di nuova costruzione, mentre nella generalità dei casi in cui tale deroga sia riferita alle particolari condizioni di uffici esistenti è prevista una semplice comunicazione al MISE.



Entrambe le predette misure semplificative, senza alcun pregiudizio in termini di sicurezza degli impianti, comporta un conseguente alleggerimento degli oneri amministrativi anche per il Ministero dello sviluppo economico, consentendo di concentrare le relative risorse umane, attualmente insufficienti rispetto ai compiti da espletare, sulle attività prioritarie di sorveglianza del mercato.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La normativa attualmente vigente in materia stabilisce una procedura differenziata, a seconda che si tratti di ascensori in servizio pubblico o privato, prevedendo una disciplina più semplificata per la messa in esercizio degli ascensori in servizio privato. In particolare, ai fini della messa in esercizio degli ascensori in servizio pubblico è attualmente previsto un preventivo nulla osta ai fini della sicurezza, per il cui rilascio le imprese interessate devono presentare apposita domanda corredata della documentazione prescritta. Ciò comporta, allo stato attuale, un aggravio a carico delle imprese sia in termini di spesa economica (di circa duemila euro), in termini procedurali (obbligo di presentare documentazione aggiuntiva) che di tempo (ritardo medio di circa un mese e mezzo rispetto all'immissione in esercizio degli ascensori privati). Con l'intervento regolatorio, oltre a recepire correttamente le disposizioni della direttiva 95/16/CE, si uniforma la disciplina interna, prevedendo misure semplificative anche per la messa in esercizio degli ascensori in servizio pubblico, in conformità, tra l'altro, a quanto prescritto dalla medesima direttiva comunitaria.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo dell'intervento regolamentare è diretto principalmente, oltre ad uniformare la normativa nazionale a quella comunitaria, ad eliminare le suddette prescrizioni ai fini dell'immissione in esercizio degli ascensori in servizio pubblico, non contemplate dalla direttiva 95/16/CE.

Inoltre, il provvedimento regolatorio in esame contiene misure semplificative in materia di verifica degli ascensori privati e con riguardo a mezzi alternativi per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.

L'indicatore, per ciò che concerne le misure semplificative, sarà dato dall'accelerazione delle procedure di immissione in esercizio degli ascensori in servizio pubblico. Inoltre, sarà considerata la chiusura della procedura di infrazione UE in atto.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatarie dirette dell'intervento regolamentare sono le imprese di costruzione e vendita degli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, che non dovranno più sottostare a quelle prescrizioni del D.P.R. n. 753 del 1980 che verranno implicitamente abrogate, in quanto incompatibili con le norme del D.P.R. n. 162/199, come modificate dal presente intervento regolatorio.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Tenuto conto che l'intervento ha carattere tecnico, l'elaborazione del provvedimento regolamentare è stata preceduta da una serie di incontri con gli uffici specializzati ai quali hanno partecipato le amministrazioni interessate. Nel contempo, non si è ritenuto di procedere a consultazioni esterne, in quanto le misure adottate hanno carattere semplificato e si traducono in un oggettivo ed indubbio vantaggio per le imprese interessate.



Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

La mancata adozione dell'intervento in esame oltre a determinare il permanere della procedura di infrazione comunitaria, avrebbe l'effetto di perpetuare – nel caso di immissione in esercizio di ascensori pubblici – adempimenti a carico delle imprese ulteriori rispetto a quelli previsti in ambito comunitario, creando disomogeneità.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state valutate opzioni alternative in quanto l'intervento previsto è coerente con l'esigenza di allineare la normativa interna a quella comunitaria, nell'obiettivo anche di chiudere la procedura di infrazione.

Comunque, l'intervento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti da direttive comunitarie.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento vuole produrre le condizioni per equiparare la messa in servizio degli ascensori ad utilizzo privato con quelli ad utilizzo pubblico con notevoli vantaggi per le imprese in termini di diminuzione dei costi derivante dalla accelerazione procedure d'immissione in servizio degli ascensori ad utilizzo pubblico e non introduce svantaggi. Inoltre, prevede misure semplificative, con alleggerimento anche degli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni interessate.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento introduce misure che sono destinate ad incidere positivamente sulla realtà economico-sociale delle comunità locali e quindi indirettamente a esplicitare effetti favorevoli anche sulle micro, piccole e medie imprese sotto forma di una maggiore snellezza e celerità della propria attività.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatore non introduce immediatamente nuovi obblighi informativi a carico di cittadini o di imprese, anzi è volto ad eliminarne taluni di quelli attualmente esistenti, infatti, le nuove procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori saranno disciplinate con successivo decreto non regolamentare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pertanto, la stima dei costi amministrativi per oneri informativi (previsti in diminuzione) verrà effettuata al momento della predisposizione del predetto decreto anche ai fini della relazione di cui all'articolo 8 della legge 180 del 2011.

Anche con riferimento ai costi amministrativi introdotti per oneri informativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico gli stessi saranno disciplinati con successivo decreto ministeriale non regolamentare, pertanto, la stima degli stessi avverrà contestualmente all'emanazione del predetto decreto e la tabella sarà allegata alla relazione annuale di cui all'articolo 8 della legge 180 del 2011.



D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le nuove disposizioni regolamentari intervengono su procedure in corso e le amministrazioni coinvolte sono in grado di dare attuazione alle stesse con le strutture e le risorse umani esistenti senza aggravio per la finanza pubblica.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento armonizza la normativa interna con quella comunitaria evitando distorsioni nella competitività in ambito europeo.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento di regolamentazione.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione dell'intervento sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dal Ministero dello sviluppo economico nelle modalità e con le strutture e le risorse umane già in atto senza aggravio per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi automatici di revisione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero delle infrastrutture procederà alla verifica dell'impatto regolatorio a cadenza biennale nella quale sarà verificata prioritariamente l'effettiva diminuzione dei tempi per l'immissione in servizio degli ascensori ad utilizzo pubblico.

Il Ministero dello sviluppo economico procederà alla verifica dell'impatto regolatorio a cadenza biennale nella quale sarà verificata prioritariamente l'effettiva diminuzione dei tempi per la verifica degli impianti negli ascensori privati.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con l'intervento si pone la regolazione interna in materia a livello di quella comunitaria, eliminando gli aggravii previsti dalla precedente disciplina per gli ascensori per utilizzo pubblico.



RELAZIONE TECNICA

Le norme contenute nel provvedimento regolamentare di cui trattasi, costituendo norme di semplificazione, non comportano oneri maggiori ed aggiuntivi a carico della finanza pubblica e le relative incombenze vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nel contempo, non è possibile individuare egli eventuali risparmi, in quanto le procedure di verifica indicate nello schema di regolamento in questione sono eventuali, in quanto vengono attivate solo su domanda dei soggetti interessati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 190, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 4 LUG. 2014





**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999,
N. 162 PER CHIUDERE LA PROCEDURA D'INFRAZIONE 2011/4064 AI FINI DELLA
CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI
ASCENSORI E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE
DEL NULLA OSTA PER ASCENSORI E MONTACARICHI, NONCHÉ DELLA
RELATIVA LICENZA D'ESERCIZIO.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, e in particolare l'articolo 11, comma 1, ai cui sensi le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011, ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in base, tra l'altro, alla motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione; nonché in base alla motivazione che la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, contengono talune disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE;



Considerato, pertanto, che al fine di evitare l'aggravio della procedura di infrazione si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, comma 1, le parole: "in servizio privato" sono soppresse;
 - b) all'articolo 12:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi";
 - 2) al comma 1, le parole: "non destinati a un servizio pubblico di trasporto" sono soppresse;
 - c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "aziende agricole", l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X ovvero organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.";
 - d) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:



" ART. 17-bis

(Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga)

1. L'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori, in edifici esistenti, non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, è realizzato mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato o notificato ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
2. L'organismo notificato trasmette semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
3. Resta ferma la necessità di preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, nei termini previsti dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi eccezionali di impossibilità per motivi di carattere geologico.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita la documentazione da presentare all'organismo notificato ai fini della certificazione di cui al comma 1 ovvero al Ministero dello sviluppo economico ai fini della deroga di cui al comma 3."

ART. 2

(Verifiche e prove periodiche)

1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n.162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Rep. Atti n. 105/ev del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 5 agosto 2014

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, recante le norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi e, in particolare, l'articolo 11, che dispone che le norme del Capo II del decreto stesso si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato;

VISTA la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la Direttiva 95/16/CE;

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17, recante "Attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" e, in particolare l'articolo 16;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.214 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162., per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";

VISTO il nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi in data 10 luglio 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 20 giugno 2014, predisposto per evitare l'aggravio della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea in data 24 novembre 2011, per la non corretta attuazione delle Direttive 95/16/CE e 2006/42/CE, diramato con nota prot. CSR 2882 P-4.23.2.12 del 15 luglio 2014;



MP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 24 luglio 2014, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il parere favorevole sullo schema di decreto in esame;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento sopra indicato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n.162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Mod. UFFICIALI.COM



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2821/2014

Roma, addì 27 SET. 2014

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero 1536/2014, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

MODIFICHE AL DPR 30 APRILE 1999, N. 162 - NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/16/CE SUGLI ASCENSORI

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)


Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

M. INF. GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0033940-04/09/2014-INGRESSO
25.318/349

2821/2014 21 SET 2014
Numero ____ / ____ e data ____ / ____ / ____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014

NUMERO AFFARE 01536/2014

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di D.P.R. (regolamento) recante modifiche al D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999. Norme di attuazione della direttiva 95/16 CE sugli ascensori.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 0030345 del 31 luglio 2014, con la quale il Ministero procedente (Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale) ha chiesto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto ;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, cons. Mauro Zampini;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in esame contiene modifiche al D.P.R. n. 162 del 1999, che recepisce nell'ordinamento nazionale e dà

attuazione alla direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

Il capo 2° del D.P.R. n. 162 del 1999, che contiene norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, stabilisce all'art. 11 che le disposizioni in esso contenute si applicano esclusivamente agli ascensori ed ai montacarichi in servizio privato, mentre per quelli in servizio pubblico vige tutt'ora la normativa del regolamento n. 753 del 1980.

Le modifiche proposte con il provvedimento in esame - rese necessarie dall'esigenza di superare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la distinzione che viene fatta nei regolamenti interni tra ascensori - in servizio privato e in servizio pubblico -, perseguono la finalità di adeguare il più possibile correttamente ed integralmente il contenuto del testo che si va a modificare, con riferimento agli artt. 11, 12 e 13, alle disposizioni della direttiva 95/16, in via preliminare eliminando ogni distinzione tra ascensori privati ed ascensori in servizio pubblico, non prevista nella direttiva in questione.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, oltre che dai testi, comunitario e nazionale, sopra citati, dal D.P.R. n. 214 del 2010, che ha recepito la direttiva n. 42 del 2006, che ha in parte modificato la precedente direttiva n. 95.

Il testo che si esamina si compone di tre articoli:

- con l'art. 1 si modificano gli articoli 11,12 e 13 del regolamento n. 162 del 1999, eliminando dapprima la non richiesta distinzione tra gli ascensori in relazione al servizio (privato o pubblico) svolto, quindi

intervenendo sull' art. 13 attraverso l'introduzione di una specifica competenza della direzione generale del trasporto pubblico locale del ministero procedente a svolgere le verifiche periodiche prescritte dalle norme in questione al fine del mantenimento in esercizio degli ascensori di pubblico trasporto, secondo quanto stabilito dal sopracitato D.P.R. n. 753 del 1980.

Del tutto nuova, la norma che semplifica la concessione nei singoli casi dell'accordo preventivo in deroga, già prevista nell'allegato 1 della direttiva 95/16 /CE, richiamata dall' allegato al punto 2.2 del D.P.R. n. 162, che consente di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori, in casi particolari in cui non sia possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre la cabina.

La necessità di preventiva deroga espressa sarà limitata ai soli casi, limitati, in cui la stessa si renda necessaria per nuovi edifici, essendo nei casi ordinari sufficiente una semplice comunicazione al ministero con idonea certificazione.

- Con l'art. 2 si fa rinvio ad un decreto del ministero per l'individuazione delle procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori adibiti al servizio pubblico.

- L'art. 3 contiene la clausola di invarianza della spesa.

Sono in atti i documenti di Analisi di impatto della regolazione e di Analisi tecnico normativa, la Relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato e il parere del Ministero dello sviluppo economico.

Considerato:

Giudica la Sezione che il testo sottoposto alla sua valutazione risponda in misura sostanziale alla finalità di ottenere una migliore aderenza della normativa interna nella materia data al dettato delle direttive europee in materia di disciplina degli ascensori.

Ritiene altresì che non si pongano, con lo schema di regolamento in oggetto, profili che interessino la competenza in ordine agli atti normativi del governo di questo Collegio, e che il carattere rigorosamente tecnico delle norme involga valutazioni di stretto merito, alle quali lo stesso Collegio debba reputarsi estraneo.

Ciò non di meno, è dovere istituzionale della Sezione quello di segnalare all'amministrazione, in omaggio all'obbligo di favorire il cittadino comune, non specialista delle varie materie su cui si esercita la funzione normativa, la comprensione delle norme alla cui conoscenza è tenuto, alcune non necessarie difficoltà interpretative del testo, che si segnalano a titolo di esempio e sulle quali esorta ad una generale attenzione:

- all'articolo 1, ove è inserito l'art. 17 bis (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga), per la migliore comprensione del comma contrassegnato con il n. 1 si suggerisce di tenere unito il periodo che funge da perno della norma, e precisamente:

-" L'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto è realizzato mediante comunicazione...", inserendo in posizione incidentale e subordinata gli incisi pur necessari;

- Analoga esigenza di semplificazione si rinviene nel punto 3 della

stessa norma, con le finalità di facilitare la comprensibilità del testo;


- Si converrà inoltre sulla difficoltà di comprendere il disposto della lettera c) del punto 1 dell'art. 1, e sulla necessità di una riscrittura che favorisca la comprensione della volontà dell'estensore.

P.Q.M.

La sezione esprime parere favorevole al testo sottoposto al suo esame, alla luce delle osservazioni delineate a titolo di esempio in motivazione

L'ESTENSORE

Mauro Zampini



IL PRESIDENTE

Branco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

